



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 2158/2021

Determinazione n. 1682 del 17/08/2021

Oggetto: GIARDINI S.P.A. - RINNOVO A SEGUITO DI RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER L'INSTALLAZIONE SITA A BORGOLAVEZZARO, VIA DEL VALLO N. 1

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 1459 dell'1 luglio 2015, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Giardini S.p.A. per lo stabilimento sito a Borgolavezzaro, via del Vallo n. 1, per l'esercizio dell'attività di cui ai codici IPPC:

- Categoria 5.1) Smaltimento o recupero rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- Categoria 5.5) Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

Dato atto che in data 17 agosto 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la "Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";

Vista la nota prot. prov. n. 21416 del 17/12/2020 con quale la Provincia di Novara, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, ha avviato nei confronti della ditta Giardini S.p.A. la procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a Borgolavezzaro in via del Vallo n. 1;

Considerato che in data 9 giugno 2021, prot. prov. n. 16789, Giardini S.p.A. ha presentato la documentazione finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in modalità asincrona in data 5 agosto 2021 ed in particolare:

- il contributo ARPA prot. Prov. n. 21737/2021 nel quale viene indicato che la documentazione presentata dal Gestore è risultata completa ed esaustiva;
- la nota di Acqua Novara VCO S.p.A., prot. Prov. n. 22177/2021, che rileva l'assenza di scarichi recapitanti in pubblica fognatura;

Dato atto che alla scadenza fissata non sono pervenuti ulteriori contributi e che pertanto ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui Rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Valutato che l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche

disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Verificato che con nota prot. Prov. n. 22587 del 5/08/2021, il Gestore ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla quale emerge che al momento non vi sia la possibilità di sostituire con altri prodotti la dimetilformamide;

Ritenuto pertanto di poter rilasciare il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Giardini S.p.A. per lo stabilimento sito a Borgolavezzaro in via del Vallo n. 1;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 5 agosto 2021;
- di rinnovare, a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Giardini S.p.A., con sede legale a Vigevano in via Castellana n. 35 e operativa a Borgolavezzaro in via del Vallo n. 1 per l'esercizio dell'attività di cui ai codici IPPC:
 - Categoria 5.1) Smaltimento o recupero rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: e) rigenerazione/recupero dei solventi;
 - Categoria 5.5) Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico, stoccaggio e recupero rifiuti;
- di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dodici anni dalla data del presente provvedimento (certificazione UNI EN ISO 14001, certificato n. 01 104 1817518 del 20/12/2018) oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore per la capacità massima di trattamento dichiarata di 3.000 t/anno di rifiuti provenienti da terzi;
- che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti

preposti, ed in particolare:

- deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
- deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
- non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori;
- deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare ai medesimi Enti la cessazione definitiva dell'attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana e/o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

1 - PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

1.1 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà mantenere l'attuale Sistema di Gestione Ambientale, in modo che sia pienamente conforme a quanto indicato nella BAT 1 della "Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;

1.2 - i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;

1.3 - i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno trimestrale, per la verifica da parte dell'Autorità competente;

1.4 - deve essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;

1.5 - in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;

1.6 - la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;

1.7 - in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore

ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;

1.8 - il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;

1.9 - il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;

1.10 - il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente formato per interventi immediati, al fine di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;

1.11 - in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);

1.12 - i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi.

2 - RUMORE

2.1 - L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di Borgolavezzaro;

2.2 - qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti;

2.3 - i rilievi fonometrici dovranno comunque essere ripetuti in occasione dei riesami dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o ad ogni modifica sostanziale delle emissioni sonore, con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica al momento vigente.

3 - SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

3.1 - Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque;

3.2 - in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente attivati interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi, non appena disponibili, a Provincia, Comune ed ARPA. Nel caso si rilevassero valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati.

4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

4.1 - Tutti i rifiuti devono essere classificati ed identificati con codici EER, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

4.2 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

4.3 - il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per renderli disponibili all'Autorità competente, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate;

4.4 - il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.

4.5 - il Gestore è autorizzato a svolgere l'attività di rigenerazione/recupero di solventi, codificata come operazione R2 nonché la messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) codificata come operazione R13 all'Allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

4.6 - gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione presentata per la domanda di riesame dell'autorizzazione e le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente atto;

Descrizione dell'impianto

Capacità massima di trattamento: 3.000 t/anno provenienti da terzi

Capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in ingresso: 495 m³

Superficie totale dell'impianto: 16.209 m²

Estensione superfici coperte: 6.956 m²

Estensione superfici scoperte impermeabilizzate: 7.585 m²

Lavorazione: Stoccaggio e trattamento chimico-fisico mediante distillazione

Individuazione dei rifiuti e delle aree di stoccaggio

I serbatoi destinati alla gestione dei rifiuti sono indicati con la sigla R1 nella planimetria denominata "Allegato 15_ aree stoccaggio rifiuti" allegata alla presente, e come riportato nella tabella seguente:

CODICE CER	DESCRIZIONE	SERBATOI DI STOCCAGGIO
070201*	Soluzioni acquose di DMF	D15 (150mc), D16 (150 mc), D19 (200 mc), D21 (60mc)

PRESCRIZIONI TECNICHE

4.7 - la gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale agli atti, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni;

4.8 - l'impianto dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati e trattati in ogni momento nonché di indicare la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto deve essere pesato e controllato;

4.9 - le attività autorizzate dovranno essere condotte rispettando la vigente normativa inerente sia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia i relativi criteri igienico-sanitari;

4.10 - la presente autorizzazione è limitata alla tipologia di rifiuto riportata nella tabella di cui al punto 4.6 e nel rispetto del quantitativo massimi stabiliti;

4.11 - il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative indicati da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione;

4.12 - allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

- 4.13 - eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza;
- 4.14 - il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata;
- 4.15 - i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
- 4.16 - I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 4.17 - i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- 4.18 - lo stoccaggio dei rifiuti nei serbatoi fuori terra deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume dei serbatoi; qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari al 110% del più grande dei serbatoi;
- 4.19 - devono essere predisposti adeguati sistemi di rapido intervento, da mantenere costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto;
- 4.20 - il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo;
- 4.21 - nelle fasi di carico, scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti deve essere assolutamente evitata la produzione e la diffusione di polveri, gas ed odori molesti;
- 4.22 - in assenza di personale operatore i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica;
- 4.23 - il controllo analitico delle acque sotterranee deve essere effettuato con cadenza quinquennale. I parametri da ricercare, con riferimento alla tab. 2 "Acque sotterranee" dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono: punti da 24 a 28 e punto 90, oltre a N,N – Dimetilformammide, pH e conducibilità. I parametri potranno essere variati in relazione all'aggiornamento della normativa, a modifiche dell'attività, nonché ai dati di monitoraggio. Le analisi devono essere trasmesse alla Provincia ed all'ARPA entro 30 giorni dalla data di campionamento, qualora emergano superamenti dei limiti normativi. Diversamente dovranno essere inviate contestualmente alla presentazione del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 4.24 - Le analisi e le verifiche effettuate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni dalla loro effettuazione;
- 4.25 - il piano di bonifica ed il documento di valutazione ed analisi del rischio, contenente le procedure di gestione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle possibili emergenze, dovranno essere opportunamente aggiornati ed adeguati a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte;
- 4.26 - il Gestore è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide. In virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 36 del 2003 s.m.i.;
- 4.27 - deve essere adottata ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento delle fasi di recupero autorizzate;
- 4.28 - i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti;

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

4.29 - tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

4.30 - l'esercizio delle attività sui rifiuti è subordinata al mantenimento delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000;

4.31 - è fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, potenzialmente idonei a produrre conseguenze sulle persone, sulle aree interne ed esterne e sull'ambiente è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:

1 - il tipo di evento;

2 - i danni subiti da persone e/o cose;

3 - le possibili cause che hanno determinato l'evento;

4 - i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto;

4.32 - nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:

1 - il peso del mezzo;

2 - la provenienza;

3 - i dati del vettore;

4 - gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);

5 - la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilichi)

6 - il motivo per il quale il carico è stato respinto;

4.33 - è fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico;

4.34 - a decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.

5 - SCARICHI INDUSTRIALI E DOMESTICI

5.1 - Lo scarico è immesso nella Fontana Vallunga (Fg. 12, mapp. 136), codice regionale NO 0405 121;

5.2 - lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 (su campioni medi prelevati nell'arco di tre o più ore);

5.3 - negli scarichi civili non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;

5.4 - lo scarico dovrà essere visivamente controllato affinché non provochi problemi al corso d'acqua recettore a causa di schiume, materiali o altro che potrebbero accidentalmente sfuggire;

5.5 - tutte le analisi dovranno essere conservate agli atti;

5.6 - qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico dovranno essere informati immediatamente Provincia, ARPA e Comune;

5.7 - qualora l'attività cambi, comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata istanza di modifica.

6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

6.1 - Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

6.2 - i valori limite di emissione fissati nell'Allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

6.3 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;

6.4 – qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;

6.5 – la presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare la parte I "Emissioni di polveri provenienti da attività produttive, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti" e la Parte II "Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide" qualora pertinenti alla specifica attività della Ditta;

6.6 – la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento;

6.7– per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"(Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;

6.8 - i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anti-caduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza. In alternativa, è assentibile l'accesso ai camini tramite carrelli elevatori, purché gli stessi siano sempre disponibili, a norma, guidati da personale adeguatamente formato per l'utilizzo e garantiscano l'accesso ai punti di prelievo in sicurezza;

6.9 – tutti i camini devono essere identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione (come da quadro riassuntivo);

6.10 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;

6.11 – annualmente dovrà essere redatto il piano di gestione dei solventi di cui alla Parte V, Allegato III alla Parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le linee guida predisposte da ARPA. Dovrà essere trasmesso unitamente al piano di monitoraggio e controllo.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nella tabella

sotto riportata. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. I dati analitici dovranno essere presentati anche in formato grafico per una maggiore facilità di lettura;

- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;
- la relazione di cui al presente capoverso dovrà essere inviata annualmente a Provincia, ARPA, Comune ed AS.L. NO entro il 31 marzo a mezzo PEC. Resta comunque inteso che la Ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO						
Risorsa idrica						
Tipologia	Anno riferimento	di	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t prod. finito, se calcolabile)
Risorsa energetica						
Energia elettrica	Anno riferimento	di	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Energia termica	Anno riferimento	di	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Scarichi idrici in acque superficiali						
<ul style="list-style-type: none"> • Campionamento da parte di laboratorio esterno a cadenza semestrale completo come da Tab. 3, All. 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 delle acque di scarico • Campionamento da parte di laboratorio esterno a cadenza mensile per la ricerca del solo inquinante DMF; 						
Emissioni puntuali in atmosfera						
Analisi triennali dei punti di emissione significativi riportati nel quadro riassuntivo delle emissioni						
Piano gestione solventi						
Rumore						
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA						
Rifiuti						
Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltim. (t)	Quantitativo rifiuti/quantitativo prodotto finito		
Pericolosi						
Non pericolosi						
Rifiuti di terzi recuperati						
CER 070201		Provenienza		TOT (t)		
Acque sotterranee						

Controllo analitico con cadenza quinquennale. I parametri da ricercare, con riferimento alla tab. 2 "Acque sotterranee" dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono: punti da 24 a 28 e punto 90, oltre a N,N – Dimetilformammide, pH e conducibilità

- che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili in cui intende effettuare le operazioni autorizzate;
- che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet istituzionale della Provincia;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti interessati dal procedimento;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO "A"

STABILIMENTO: GIARDINI SPA							CODICE STABILIMENTO: 003023/9				
Planimetria: Tav. 13 – Emissioni in atmosfera. Revisione 2021 (Allegato 13 istanza di riesame)							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E 1	preparazione mescole, impregnazione, coagulazione, lavaggio, rameuse	33000	24	Continua	20	Polveri Totali S.O.T.	5 -	0.165 0.7	11	1.3	Abb. a umido
E 2	preparazione mescole, impregnazione, coagulazione, lavaggio, rameuse	38000	24	Continua	20	Polveri Totali S.O.T.	5 -	0.190 0.7	11	0.85	Abb. a umido
E 3	smerigliatura tessuto coagulato	9300	24	Continua	20	Polveri Totali	5	0.04	9	0.4	F. tessuto
E 4	smerigliatura tessuto coagulato	8000	24	Continua	20	Polveri Totali	5	0.04	9	0.4	F. tessuto
E 5	smerigliatura tessuto coagulato	8300	24	Continua	20	Polveri Totali	5	0.04	9	0.4	F. tessuto
E 6	sfiato serbatoi DMF da D 16 a D 21	-	24	Discontinua	20	emissioni scarsamente rilevanti			10	0.1	Abb. a umido
E 8	generatore di calore	6000	24	Continua	200	Monossido di Carbonio CO Ossidi di Azoto NOx Ossidi di Zolfo SOx Polveri Totali	100 150 trascurabile 5	-	9	0.5	Nessuno

INFORMAZIONI GENERALI											
Impresa				Campagna di rilevamenti alle emissioni				Timbro Lab. di parte			
Ragione sociale:		codice impresa:		data dell'autocontrollo							
Nominativo del Gestore (o del Referente)				n. di giornate effettuate per il campionamento del camino							
Estremi autorizzativi				ora di inizio e fine delle operazioni nel/i giorno/i							
Aut. n.		del		tipo di autocontrollo (iniziale/periodico/unico)							
Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica:				scadenza prossimo autocontrollo							
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di emissione:				Eventuali note							
Provenienza effluenti:		Tipo di impianto d'abbattimento:									
								data		Firma	
Laboratori coinvolti											
				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:							
				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:							
				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:							
				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:							
Ente di controllo				Laboratori che hanno effettuato i campionamenti:							
Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		Laboratori d'analisi (se diversi da quelli che hanno effettuato i campionamenti):							
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo:											
CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM)											
Criteri di campionamento						Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione					
						Punto di emissione			Parametri fisici dell'emissione		
livello di emissione	Costante	<input type="checkbox"/>	Variabile	<input type="checkbox"/>		altezza dal piano campagna [m]			temperatura media [°C]		
andamento emissione	Continuo	<input type="checkbox"/>	Discontinuo	<input type="checkbox"/>		altezza del punto di prelievo [m]			umidità [%V]		
conduzione d'impianto	Costante	<input type="checkbox"/>	Variabile	<input type="checkbox"/>		direzione allo sbocco (vert / orizz)			ossigeno libero sul secco [%V]		
marcia impianto	Continuo	<input type="checkbox"/>	Discontinuo	<input type="checkbox"/>		Diametro/lato x lato camino al punto di prelievo [m]			velocità lineare [m/s]		
classe di emissione	I		II		III	sezione [m ²]			portata autorizzata [Nm ³ /h]		
numero di campionamenti	≥3		≥3per fase		≥5	N° bocchelli presenti nel piano di misura			portata umida [m ³ /h]		
durata del campionamento	≥30'	<input type="checkbox"/>	≥30'	<input type="checkbox"/>	≥30'	pressione barometrica [hPa]			portata norm. umida [Nm ³ /h]		
tipo di campionamento	casuale		casuale		casuale	Compilare informazioni di PAG. 2			portata norm. secca [Nm ³ /h]		
periodo di osservazione	qualsiasi		durata fase		qualsiasi	sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo					

Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1									
Composizione Gas:	O2:		% v/v	CO2:		%v/v	Umidità		% v/v
Pressione Atmosferica:	Patm:		mbar	Cond.Meteocl.					
Fattore di taratura Pitot:		Tipo Pitot:	S	Sezione prelievo :			orizzontale		
			L				verticale		
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :							SI	NO	
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :							SI	NO	

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr. :	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12+4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max _i / v min _i < 3:1

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr.:	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12 +4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max/v min < 3:1

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE

		inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		
orario camp. o durata (min)	metodo							tipo di miscela di gas	
		flusso di campionamento [l/min]						inquinante 1	concentrazione dei singoli componenti presenti
		Diametro interno ugello polveri (mm)						inquinante 2	
		Diametro filtro polveri (mm)						inquinante 3	
		Tipologia filtro polveri						inquinante 4	
		eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati ⁽¹⁾						inquinante 5	
		data effettuazione ultima taratura							
metodica analitica							Grafici di eventuali parametri con misure in continuo		
limite di rivelabilità									
conc. prima prova (E1) *	campionamenti								
conc. seconda prova (E2) *									
conc. terza prova (E3) *									
conc. quarta prova (E4) *									
conc. quinta prova (E5) *									
livello di emissione medio (\bar{E}) *	analisi dei dati						Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo		
flusso di massa ($\bar{E} \cdot Q$) **									
deviazione standard (s)									
coeff. di variazione (s / \bar{E})									
livello emissivo ($\bar{E} + s$)									
flusso di massa [$Q \cdot (\bar{E} + s)$] **									
concentrazione autorizzata									
flusso di massa autorizzato									

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.

* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti

